



SEMINARI DI STUDI DELLE GIORNATE ITALIANE DI DIRITTO E GIUSTIZIA CLIMATICA

COSTITUZIONE ITALIANA E *GREEN DEAL* EUROPEO: PROFILI DI CONFORMITÀ E DIVERGENZA NELL'EMERGENZA CLIMATICA 26 maggio – 30 settembre 2023

Intervento di
LUCIANA CARDELLI

Il riscaldamento globale nella giurisprudenza della Corte costituzionale

La Corte costituzionale italiana, a differenza di altre Corti costituzionali europee (come quelle tedesca, col noto “*caso Neubauer*”, e austriaca, con il caso “*Children of Austria*”), non si è mai occupata direttamente di questioni climatiche.

Si registra solo una presa di posizione della sua attuale Presidente, in occasione di un'intervista a un quotidiano nazionale (in *La Repubblica*, 18 giugno 2023).

La ragione è molto semplice. In Italia non esiste una legge sul clima. Né la legge è necessaria per assumere decisioni nella lotta al cambiamento climatico.

A differenza di altri ordinamenti (su cui cfr. *Gallarati*), l'ordinamento costituzionale italiano non contempla un'esplicita riserva di legge (assoluta o relativa che sia) in materia.

Nel contempo, la copertura con fonte primaria, necessaria ai fini di soddisfare la riserva relativa generale di cui all'art. 23 della Costituzione, è soddisfatta non solo dalle leggi di esecuzione delle fonti internazionali del diritto climatico, in ordine all'individuazione delle obbligazioni dello Stato, ma soprattutto dal diritto europeo, com'è noto contenente, nel settore di competenza concorrente della lotta al cambiamento climatico (art. 191 TFUE), regolamenti europei di dettaglio, direttamente applicabili nell'ordinamento interno, a partire dal n. 2021/1119 (c.d. “normativa europea sul clima”), e dallo Stato italiano integrabili attraverso la “garanzia ambientale” dell'art. 193 TFUE.

A questi due parametri, poi, si aggiunge, la Costituzione stessa, il cui art. 32 notoriamente è stato assunto a “norma primaria” integrativa della “norma secondaria” dell'art. 2043 Cod. civ., in merito alla responsabilità da fatto illecito anche dello Stato (cfr. Corte cost. sent. n. 184/1986).

In ogni caso, poi, la normativa europea individua comunque nella pianificazione statale non legislativa (con i c.d. PNEC: Piani Nazionali per l'Energia e il Clima, disciplinati dal Regolamento UE n. 2018/1999) la forma ottimale di determinazione dei contenuti quantitativi e qualitativi della mitigazione climatica.

Dunque, un contenzioso climatico a livello esclusivamente costituzionale appare improbabile, a meno che non si andrà a discutere di costituzionalità delle normative europee (ma, a quel punto, seguendo il canovaccio più volte ribadito dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sent. n. 149/2022) o

eventuali leggi particolari, statali o regionali, consequenziali al citato Piano Nazionale Italiano per l'Energia e il Clima (peraltro, in corso di aggiornamento).

Questo non significa, però, che la Consulta non si sia mai occupata di riscaldamento globale e non abbia fornito indicazioni interessanti per gli interpreti.

Al contrario, alcuni spunti possono essere tratti da una sua giurisprudenza che, piuttosto che tracciare veri e propri “precedenti”, delinea, in realtà, argomenti *ab exemplo* (sulla distinzione tra “precedenti” ed “esempi”, si v. Taruffo, *Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria*, in *Scritti per Uberto Scarpelli*, Milano, Giuffrè, 1998, 783 ss.).

Pertanto, recuperare l'ordito di queste sentenze risulta utile.

Dai motori di ricerca del Sito della Corte, si ricavano 24 sentenze in cui si fa riferimento o al riscaldamento globale o al cambiamento climatico.

I profili ricorrenti in queste decisioni sono quattro.

1.

In primo luogo, la Corte ha ben chiara la complessità del sistema delle fonti coinvolte: non esclusivamente strumenti di mero diritto internazionale, bensì fonti sì internazionali ma europeizzate e intrecciate con fonti di diritto europeo, limitative delle fonti interne e vincolanti per i poteri statali in termini di primato ed effetto utile (cfr., per tutte e da ultimo, Corte cost. sent. n. 46/2021).

2.

In secondo luogo, queste fonti includono tutti gli strumenti che concorrono alla comprensione e all'inquadramento del tema, dai “*Considerando*” di direttive e regolamenti UE (Corte cost. sent. n. 27/2023), agli Statuti di organizzazioni o agenzie internazionali (Corte cost. sent. n. 46/2021), alla *Soft Law* (Corte cost. sent. n. 105/2008), in coerenza, tra l'altro, con l'uso che il giudice costituzionale effettua dei canoni ermeneutici della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, in particolar modo con l'art. 31 (cfr. Corte cost. sentt. nn. 123/2017 e 194/2018).

3.

Questo intreccio interordinamentale si traduce in adempimento, da parte dello Stato e degli altri enti, degli «*obblighi assunti a livello internazionale*» e dei «*vincoli imposti dalla normativa dell'Unione europea*», nel «*comune intento di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra*» (da ultimo, Corte cost. sent. n. 121/2022).

4.

Sul piano pratico, poi, la ricostruzione conduce all'affermazione del «*preminente rilievo del principio della massima diffusione delle energie rinnovabili*», giustificato in ragione della sua funzionalità all'abbattimento delle emissioni di gas serra per contenere il riscaldamento globale e, per tale motivo, sottratto a bilanciamenti liberi o indifferenti allo scopo (da ultimo, Corte cost. sentt. nn. 121/2022 e 216/2022).

Se poi colleghiamo questi indirizzi con il principio, fissato sempre dalla Corte costituzionale con la Sent. n. 156/1999, secondo cui tutti poteri pubblici e privati soggiacciono a «*comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi*», si può concludere che, anche di fronte all'emergenza del riscaldamento globale in aumento, queste regole debbano valere.